



ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Azienda Ospedaliera

U.O. TECNICO PATRIMONIALE

Tel 0372/405537 – Fax 0372/405646

E-mail: direttore.ufficiotecnico@ospedale.cremona.it

D.G.R. N. X/1521 DEL 20/03/2014 . DETERMINAZIONE IN ORDINE AI CRITERI E AGLI AMBITI PER L'UTILIZZO DEI FONDI DI INVESTIMENTO PREVISTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA NELLA LEGGE REGIONALE 24/12/2013 N. 23 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 (ALLEGATO A)

PROGETTO ESECUTIVO ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA - PRESIDIO OSPEDALIERO DI CREMONA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

NORME AMMINISTRATIVE

Cremona, agosto 2015

**PROGETTO ESECUTIVO ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA-
PRESIDIO OSPEDALIERO DI CREMONA**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le provviste occorrenti per l'adeguamento alle norme di sicurezza dell'Azienda Ospedaliera - Presidio Ospedaliero Cremonese.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo a base d'asta dei lavori a misura, a corpo ed in economia compresi nell'appalto ammonta a € 2.199.499,67.= (duemilionicentonovantanovemilaquattrocentonovantanovevirgolasessantasette) cui va aggiunta la somma di € 96.834,50.= (novantaseimilaottocentotrentaquattrovirgolacinquanta) a compenso degli oneri da sostenere per l'applicazione delle norme riguardanti i piani di sicurezza. Conseguentemente il prospetto economico delle opere comprese nell'appalto è il seguente:

importo a base d'asta dei lavori

- opere edili	€	622.195,62
- impianti tecnologici	€	1.577.304,05

- tornano a base d'asta	€	2.199.499,67
- oneri sicurezza	€	96.834,50

- importo totale lavori	€	2.296.334,17

Gli impianti tecnologici rappresentano la categoria prevalente (cat. OG 11).

Le opere edili sono invece inserite nella categoria OG 1 da considerarsi scorporabili ma non subappaltabili.

Gli importi delle singole categorie e conseguentemente l'importo a base d'asta dei lavori sono al netto degli oneri per i piani di sicurezza.

Gli importi indicati nel prospetto sono soggetti al ribasso d'asta e potranno variare in più o in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità -sia in termini assoluti che nelle reciproche proporzioni, nei modi ed entro i limiti stabiliti dall'art.162 del D.P.R. n.207 del 5/10/2010 (regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.n.163 del 12/04/2006.

Tutte le categorie di lavoro a corpo, in economia e a misura

2

saranno valutate con i prezzi di contratto corrispondenti alle rispettive voci dell'elenco prezzi. L'eventuale pattuizione di nuovi prezzi avverrà nei modi ed entro i limiti stabiliti dall'art. 163 del D.P.R. n.207/2010.

ART. 3- DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE OGGETTO DELL'APPALTO

Le opere che formano l'oggetto dell'appalto sono essenzialmente le seguenti:

- Rifacimento dei montanti elettrici e gas medicali;
- Fornitura e posa di un nuovo gruppo elettrogeno con relativa linea di alimentazione;
- Ristrutturazione del secondo piano del corpo D per accoglimento ambulatori di Neurofisiopatologia;
- Relative opere murarie alle opere impiantistiche succitate;
- Esecuzione di tinteggiature e opere varie di finitura e completamento;

All'inizio dei lavori, l'Impresa dovrà provvedere all'impianto del cantiere, da rimuovere al loro termine ripristinando lo stato iniziale delle zone assegnate.

Sono escluse dall'appalto tutte le opere che non trovano riscontro nel citato elenco prezzi e quelle risultanti dalle eventuali variazioni in meno di cui al precedente art. 2.

ART. 4 - FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE OGGETTO DELL'APPALTO

La forma e le dimensione delle opere che formano l'oggetto dell'appalto sono quelle che risultano dai sottoelencati disegni di progetto, salvo più esatti riscontri da effettuare in sito e da quanto verrà disposto in corso d'opera dalla Direzione Lavori:

N.TAV.	SCALA	OGGETTO
Ar.01		Planimetria generale localizzazione interventi
D 2	1/50	Stato di progetto architettonico piano 2° corpo D
D 2/1	1/50	Stato intermedio architettonico piano 2° corpo D
D 2/2	1/50	Stato di fatto architettonico piano 2° corpo D
VF D2	1/50	Compartimentazione e vie di fuga ambulatori Neurologia piano 2° corpo D

D 2M	1/50	Impianto aria primaria - estrazione Ambulatori Neurologia piano 2° corpo D
D 3M	1/50	Impianto riscaldamento - condizionamento Ambulatori Neurologia
D 4M		Unità trattamento aria Ambulatori Neurologia piano 2° corpo D
D 1M	1/50	Impianto idrici - sanitario Ambulatori Neurologia piano 2° corpo D
MI/D.EL	1/200	Impianti elettrici: linee e cavidotti orizzontali piano interrato monoblocco ospedaliero
M.E		Impianti elettrici: realizzazione nuovo montante FM Normale /Preferenziale corpo E monoblocco ospedaliero
M.H		Impianti elettrici: realizzazione nuovo montante FM Normale /Preferenziale corpo H monoblocco ospedaliero
CT/GE	1/100	Collocazione nuovo gruppo elettrogeno in container
QEG1 CH		Schema quadro elettrico generale corpo H - FMP
QEG2 CH		Schema quadro elettrico generale corpo H - FMN
QEA1 SH		Schema quadro elettrico generale ascensori e montacarichi
QEZ 2D		Schemi quadro elettrico di zona Ambulatori Neurologia piano 2° corpo D
EL C01		Schemi elettrici centralini camere ed Ambulatori Neurologia piano 2° corpo D
EL D2-1	1/100	Planimetria impianti Forza Motrice - prese FM - punti di alimentazione Ambulatori Neurologia piano 2° corpo D
EL D2-2	1/100	Planimetria impianto di terra e collegamenti equipotenziali Ambulatori Neurologia piano 2° corpo D
EL D2-3	1/100	Planimetria impianti speciali - linee e prese dati Ambulatori Neurologia
EL D2-4	1/100	Planimetria canalizzazioni - punti luce e tubazioni principali Ambulatori Neurologia piano 2° corpo D
EL D2-5	1/100	Impianto luci ed emergenze Ambulatori Neurologia piano 2° corpo D
EL D2-6	1/100	Planimetria impianto rilevazione fumi - antincendio Ambulatori Neurologia
EL D2-7		Legenda simboli elettrici Ambulatori Neurologia piano 2° corpo D
IGM/AM		Disegno assonometrico colonne montanti gas medicinali monoblocco messa a terra
IGM/int	1/200	Adeguamento impiantistico colonne montanti gas medicinali piano interrato monoblocco presidio ospedaliero
IGM/T	1/200	Adeguamento impiantistico colonne montanti gas medicinali piano terra monoblocco presidio ospedaliero
IGM/R	1/200	Adeguamento impiantistico colonne montanti gas medicinali piano Rialzato monoblocco presidio ospedaliero

IGM/1	1/200	Adeguamento impiantistico colonne montanti gas medicinali piano primo monoblocco presidio ospedaliero
IGM/2	1/200	Adeguamento impiantistico colonne montanti gas medicinali piano secondo monoblocco presidio ospedaliero
IGM/3	1/200	Adeguamento impiantistico colonne montanti gas medicinali piano terzo monoblocco presidio ospedaliero
IGM/4	1/200	Adeguamento impiantistico colonne montanti gas medicinali piano quarto monoblocco presidio ospedaliero
IGM/5	1/200	Adeguamento impiantistico colonne montanti gas medicinali piano quinto monoblocco presidio ospedaliero
IGM/6	1/200	Adeguamento impiantistico colonne montanti gas medicinali piano sesto monoblocco presidio ospedaliero
IGM/7	1/200	Adeguamento impiantistico colonne montanti gas medicinali piano settimo monoblocco presidio ospedaliero

ART. 5 -VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE

Le opere da eseguire sono generalmente rilevabili dagli elaborati di progetto e -particolarmente- dai disegni.

Per le opere non rappresentabili graficamente valgono -con riferimento allo stesso elenco prezzi e nei limiti fissati dal presente capitolato- le disposizioni della D.L..

L'Amministrazione appaltante si riserva -in ogni caso- la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere -all'atto esecutivo- tutte le varianti che riterrà opportune, ai fini della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare richiesta di compensi e indennizzi -di qualsiasi natura e specie- non stabiliti nel presente capitolato ed ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. n.207/2010.

ART. 6 - LAVORI COMPENSATI A CORPO

Tutti i lavori compensati a corpo dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto, le prescrizioni degli appositi articoli dell'elenco prezzi unitari allegato al presente capitolato e quelle della Direzione Lavori.

ART. 7 - ALTRI LAVORI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire anche altre categorie di lavori non specificate nei precedenti articoli, ma previste nel computo metrico allegato al Capitolato, seguendo le prescrizioni contenute negli articoli stessi e quelle impartite dalla Direzione Lavori.

ART. 8 - EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di eventuali lavori non previsti e per i quali mancano anche i relativi prezzi verranno seguite le procedure regolamentari.

ART. 9 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

L'esatta successione ed i tempi di esecuzione dei lavori sono riportati nel cronogramma allegato al presente capitolato con valore prescrittivo.

L'esecuzione dei lavori non dovrà intralciare -in ogni caso- l'attività che si svolge nelle altre parti dell'edificio.

A tale fine, l'Appaltatore dovrà sempre verificare preliminarmente con la Direzione dei Lavori l'andamento degli interventi, definendo gli accorgimenti da osservare.

Resta inteso che non verrà corrisposto all'Appaltatore nessun compenso aggiuntivo e nessun indennizzo per gli eventuali maggiori oneri e gli eventuali ritardi causati dall'osservanza delle prescrizioni di cui sopra, ritenendosi che i medesimi sono già compensati con l'applicazione dei prezzi di contratto alle varie categorie di lavori eseguiti. L'appaltatore altresì, vista la particolarità dei luoghi di lavoro, è tenuto ad eseguire i lavori anche nei giorni festivi e/o nelle ore notturne se necessario e a seguito di ordini impartiti dalla Direzione Lavori senza alcun compenso aggiuntivo per gli eventuali maggiori oneri.

ART. 10 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

PENALE PER RITARDO

I lavori dovranno essere ultimati entro 420 (quattrocentoventi) giorni solari continui dalla data della loro consegna risultante dall'apposito verbale.

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla prescritta data di ultimazione verrà applicata la penale pecuniaria pari allo 0,7

per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% del contratto.

ART. 11 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO - VALUTAZIONE DELLE OPERE

ESEGUITE

L'appalto verrà aggiudicato a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. 12/04/2006 n.163.

L'Ente appaltante si riserva -in ogni caso- la insindacabile facoltà di non aggiudicare l'appalto, qualora ritenga che le offerte presentate non siano tecnicamente accettabili ed economicamente convenienti.

Le opere che formano l'oggetto dell'appalto comprendono l'esecuzione dei lavori a corpo, a misura ed in economia, che verranno compensati nel modo indicato nel presente capitolato.

In particolare, il prezzo stabilito per le opere a corpo compenserà la loro esecuzione completa: non potranno perciò essere oggetto di richieste di compenso aggiuntivo tutti i lavori di carattere accessorio, che servono per completare l'opera a corpo, essendo i medesimi -anche se non esplicitamente indicati- già compresi nel prezzo stesso.

ART. 12 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale, ai sensi dell'art.137 del D.P.R. n.207/2010:

-il Capitolato Generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. n°145 del 19/04/2000, e successive modificazioni, anche se non materialmente allegato;

-i disegni di progetto elencati all'art. 4 del presente Capitolato;

- l'elenco prezzi unitari;
- altri documenti presentati nel corso della gara;
- il piano di sicurezza previsto dall'art.131 del codice;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva è stabilita nella misura indicata nel bando di gara.

La cauzione resterà vincolata -anche parzialmente- dopo il collaudo finale, qualora l'Amministrazione appaltante non ritenga che la rata di saldo sia sufficiente a garantire i diritti dei creditori.

Qualora l'impresa aggiudicataria incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia di cui alla Legge 646/82, e del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici Regionali" di cui alla D.G.R. 30/01/2014 n.10/1299, l'Amministrazione provvederà all'incameramento della cauzione definitiva senza che l'Impresa possa vantare diritto alcuno.

ART. 14 - PAGAMENTI

La ditta appaltatrice riceverà acconti in corso d'opera ogni volta che il suo credito -rilevato dalle registrazioni contabili- raggiunga l'importo di € 200.000,00= (Euro duecentomilavirgolazero).

La rata di saldo sarà corrisposta dopo il positivo compimento del collaudo dell'opera e secondo le risultanze del collaudo stesso.

L'emissione dei certificati di pagamento successivi al primo sarà subordinata alla presentazione, da parte dell'Appaltatore, delle dichiarazioni rilasciate dalle eventuali ditte subappaltatrici attestante la regolarità dei pagamenti dei rispettivi crediti da

parte dell'appaltatore stesso.

Ultimati i lavori e compilato l'ultimo stato di avanzamento si darà corso al pagamento dell'ultimo acconto, qualunque sia la somma netta risultante.

La liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori all'impresa e particolarmente la liquidazione finale sarà subordinata all'acquisizione delle dichiarazioni dell'INPS e dell'INAIL attestanti il regolare versamento dei contributi assistenziali, previdenziali e assicurativi e della Cassa Edile attestante il regolare versamento dei contributi contrattuali.

A lavori ultimati, dopo il pagamento dell'ultimo acconto, l'appaltatore resterà in credito dello svincolo della garanzia fidejussoria prestata.

ART. 15 - CONSEGNA DELLE OPERE - COLLAUDI

Al termine dei lavori, su richiesta della amministrazione appaltante, l'appaltatore dovrà effettuare la consegna provvisoria delle opere eseguite, per il loro uso anticipato. La consegna dovrà essere preceduta dal collaudo provvisorio degli impianti.

L'amministrazione appaltante potrà chiedere che la consegna provvisoria delle opere eseguite avvenga anche in modo frazionato, in base alle proprie necessità ed all'andamento dei lavori.

Le consegne di cui sopra, dovranno risultare da appositi verbali redatti dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'appaltatore. La consegna anticipata dei locali non esonera l'appaltatore dall'obbligo della loro preventiva pulizia.

Le operazioni di collaudo avranno inizio entro quattro mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e termineranno entro sei mesi dalla medesima data.

I collaudi tecnici degli impianti di potranno essere eseguiti anche prima dell'inizio delle operazioni di collaudo, per sfruttare le condizioni climatiche previste nei progetti. Prima della emissione del certificato di collaudo l'appaltatore dovrà consegnare all'amministrazione appaltante tutte le documentazioni richieste dal D.M.n.37 del 22/01/2008, nonché tutti gli elaborati

e i documenti richiesti dal presente capitolato.

Il ritardo nella consegna della suddetta documentazione comporterà l'automatica protrazione del termine di emissione del certificato di collaudo, per colpa dell'appaltatore.

Fino al termine del collaudo l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire le manutenzioni delle opere eseguite.

Al termine dei lavori di ogni piano dovrà essere redatto un collaudo provvisorio delle opere ed impianti realizzati.

ART. 16 - OSSERVANZA DELLE NORME

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le leggi, le normative ed i regolamenti riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche, in vigore all'atto dell'affidamento dell'appalto ed anche nel corso dei lavori, se prescritto dalle medesime.

Qualora le norme di cui sopra fossero anche parzialmente difformi dalle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, la loro osservanza è obbligatoria solo se le stesse hanno forza di legge.

Si elencano di seguito, in modo sommario e schematico, le norme da osservare, con l'intesa che l'appaltatore sarà tenuto, in ogni caso, alla loro esatta e puntuale individuazione:

- D.M. 37/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R. 5/10/2010 n.207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.12/04/2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici);
- Norme in materia di impianti per la produzione del calore e di risparmio energetico;
- Norme sulla prevenzione degli infortuni ed in materia di igiene sul lavoro (D.L. 626/94 e successive modifiche e integrazioni)
- Norme sulla prevenzione degli incendi e prescrizioni particolari del Comando di Zona dei VV.F.;
- Norme in materia di barriere architettoniche;
- Norme UNI relative ai materiali ed ai componenti da impiegare ed alle modalità per la loro posa e collaudo;
- Norme CEI;
- Leggi sulle opere pubbliche emanate dalla Regione Lombardia;
- Regolamenti locali in materia di igiene ed edilizia;
- Norme in materia di sicurezza degli impianti(D.M. 37/2008);

ART. 17 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri previsti nel Capitolato Generale sopra citato

e negli altri articoli del presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

1) l'assunzione di un tecnico -in possesso di titolo di studio idoneo ed adeguato alla tipologia e all'entità delle opere da eseguire- iscritto al relativo albo professionale - per la direzione dei lavori per conto dell'appaltatore. Il tecnico può essere lo stesso appaltatore, se in possesso dei requisiti richiesti. Tale direttore dei lavori -il cui nominativo dovrà essere notificato dall'appaltatore alla direzione lavori dell'Ente appaltante- dovrà essere presente con continuità nel cantiere e rappresenterà ad ogni effetto l'appaltatore nei confronti della medesima Direzione Lavori.

2) la redazione e la consegna all'amministrazione appaltante, prima della consegna dei lavori, le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza predisposto dalla amministrazione appaltante ed il piano operativo di sicurezza;

la attuazione completa del piano di sicurezza, curando il coordinamento dei piani redatti dalle imprese subappaltatrici per renderli compatibili fra di loro e con il piano principale di cui costituiscono il necessario completamento.

Il direttore tecnico del cantiere e il coordinatore della sicurezza, nell'ambito delle relative competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza;

3) la formazione del cantiere per l'esecuzione dell'opera appaltata seguendo ogni migliore accorgimento -in relazione anche all'entità ed alle caratteristiche della opera da realizzare ed ai luoghi che vi sono interessati- per assicurare la rapida e perfetta esecuzione dei lavori, l'incolumità degli addetti, la custodia dei materiali e delle opere già realizzate, evitando l'intrusione di estranei;

- 4) la sorveglianza del cantiere, da effettuare con personale idoneo. La sorveglianza deve estendersi anche a materiali e cose dell'Amministrazione appaltante e di eventuali ditte presenti in cantiere per l'esecuzione di altri lavori per conto della stessa Amministrazione;
- 5) L'esecuzione -presso Istituti abilitati- di tutte le prove occorrenti per accertare la qualità dei materiali impiegati o da impiegare nell'opera in relazione alle norme sulla loro accettazione. Presso l'Ufficio del cantiere dovrà essere conservato un esemplare di ogni campione, a disposizione della Direzione Lavori;
- 6) L'esecuzione delle prove di carico delle strutture di importanza statica significativa, ordinate dalla Direzione Lavori. La prescrizione non riguarda le strutture esistenti, purchè le medesime non subiscano variazioni per effetto dei nuovi lavori;
- 7) la fornitura in opera e la manutenzione di cartelli di avviso e di segnali luminosi -anche notturni- per la sicurezza di persone e cose;
- 8) il mantenimento -fino al collaudo- della continuità degli scoli delle acque e dei passaggi interessati dalla presenza del cantiere;
- 9) la fornitura di acqua potabile agli operai e a tutti gli altri addetti ai lavori;
- 10) L'osservanza di tutte le norme in vigore in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie, e di tutte le norme di carattere previdenziale ed assistenziale.

A garanzia di tali obblighi verrà operata la trattenuta del 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) sull'importo netto progressivo dei lavori.

Se l'Appaltatore non adempirà -o adempirà in parte- agli obblighi di cui sopra, vi provvederà l'Amministrazione appaltante, impiegando la suddetta ritenuta, salvo le maggiori responsabilità dello stesso Appaltatore.

A tal fine, non verrà emesso alcun certificato di pagamento prima che l'Appaltatore dimostri di aver adempiuto a tutti gli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali nei

confronti dei propri dipendenti impiegati nel cantiere.

- 11)** L'applicazione -nei confronti dei propri dipendenti impiegati nel cantiere- di tutte le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi integrativi locali vigenti durante i lavori.

L'Appaltatore è responsabile -rispetto all'Ente appaltante- della osservanza delle norme di cui sopra, anche da parte degli

eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dall'Amministrazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stessa Amministrazione appaltante comunicherà all'Appaltatore (ed eventualmente all'Ispettorato) l'inadempienza rilevata e procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.

- 12)** L'adozione -durante l'esecuzione dei lavori- di tutti gli accorgimenti necessari per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni alle cose, sollevando nel modo più ampio da ogni responsabilità l'Amministrazione appaltante ed il personale addetto alla Direzione dei Lavori.

- 13)** L'osservanza -con particolare riferimento agli obblighi di cui agli articoli precedenti- della Legge n.55/1990 e D.L. n. 406/1991.

- 14)** L'assicurazione contro l'incendio di tutte le opere del cantiere, dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurativo anche le eventuali opere eseguite da altre ditte. La relativa polizza dovrà essere intestata all'Amministrazione appaltante;

- 15)** La comunicazione alla Amministrazione appaltante -entro il giorno 20 di ogni mese a partire da quello di inizio dei lavori- di tutte le notizie relative alla mano d'opera impiegata nel cantiere.

Per ogni giorno di ritardo nell'invio di tali dati, verrà applicata una penalità pari al 10% (dieci per cento) di quella prevista per il ritardo nell'ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare mensilmente l'importo netto dei lavori eseguiti in cantiere.

- 16) il pagamento delle tasse comunali per l'eventuale occupazione di suolo pubblico, per l'apertura di passi carrabili, ecc.;
- 17) L'esposizione -all'ingresso del cantiere- per tutta la durata dei lavori, di una tabella con le prescritte indicazioni relative all'opera in corso di esecuzione, secondo le indicazioni fornite dall'Ente appaltante;
- 18) la fornitura di una documentazione fotografica delle varie fasi di esecuzione dei lavori, secondo le indicazioni della Direzione Lavori;
- 19) il libero accesso al cantiere ed alle opere eseguite o in corso di esecuzione, del personale che segue i lavori per conto dell'Amministrazione appaltante, nonché delle eventuali altre ditte che eseguono lavori per la stessa Amministrazione. Su richiesta della Direzione Lavori, le ditte di cui sopra potranno usare le impalcature, i ponti di servizio e gli apparecchi di sollevamento per il tempo necessario, senza che ciò costituisca motivo di richiesta di compensi di sorta da parte dell'appaltatore;
- 20) Il consenso all'uso anticipato dei locali ultimati, con particolare riferimento all'ordine di esecuzione dei lavori previa redazione di un verbale di consegna provvisoria dei medesimi.
- 21) Lo sgombero e la rimozione del cantiere entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
- 22) L'impiego, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs 230/95, per lavori su impianti radiologici durante la loro attività presso questa Azienda, di personale munito del "libretto personale di radioprotezione" sul quale deve risultare la data dell'ultima visita di idoneità alla zona controllata e dove, al termine degli interventi stessi, vengono registrati i dati relativi alle dosi assorbite.

Il corrispettivo per tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori: resta pertanto inteso che l'applicazione dei prezzi di contratto compenserà -in ogni caso- anche gli oneri e gli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 18 - SUBAPPALTI

I subappalti sono consentiti nella misura e con le modalità stabilite dalle leggi in vigore.

ART. 19 - REVISIONE DEI PREZZI

Tutti i prezzi pattuiti sono fissi ed invariabili: non è pertanto ammessa alcuna loro revisione.

I prezzi dell'elenco si intendono definiti dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

ART. 20 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Resta a carico dell'Ente appaltante l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

ART. 21 - RISERVE DELL'APPALTATORE

La formulazione delle eventuali riserve da parte dell'appaltatore e la loro trattazione seguiranno le procedure stabilite dalla legislazione in vigore.

La presentazione di riserve di qualsiasi genere ed entità non consente all'appaltatore di sospendere i lavori in corso o di eseguire modifiche o variazioni non autorizzate dalla Direzione Lavori.

ART. 22 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L'amministrazione appaltante può risolvere anticipatamente il contratto d'appalto quando:

- l'appaltatore si rende colpevole di frode o interrompa per qualsiasi motivo il contratto;
- la negligenza e le inadempienze dell'appaltatore siano tali da non garantire la buona riuscita dell'opera nei termini stabiliti.

La risoluzione del contratto opera di diritto dopo la notifica di formale diffida all'appaltatore da parte dell'amministrazione appaltante.

ART. 23 - CONTROVERSIE

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'appaltatore.
2. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

Cremona, agosto 2015

Il Progettista

-ing. Mauro Manfredini-